

## Premesso che

- con atto di precetto del 22/04/2024 prot. n. 0025206/2024 il sig. V. M. ( c.f. OMISSIS), in qualità di titolare dell'impresa capogruppo e mandataria dell'A.T.I. tra il medesimo e la T. s.r.l. (c.f. OMISSIS), notificava al Comune di Ercolano, in persona del Sindaco p.t., intimazione di pagamento, relativo alla Sentenza n. 1244/2013 della Corte di Appello di Napoli;
- la pretesa creditoria asseritamente vantata dal precettante era determinata nei seguenti importi:
  - a. € 249.739,53 a titolo di risarcimento per lavori aggiuntivi e per lavori sostitutivi, oltre interessi al tasso legale dal 12.4.2002 al saldo” così come portati dalla Sentenza n. 1244/2013 della Corte di Appello di Napoli,
  - b. € 215.746,44, come da pronuncia del Lodo arbitrale sottoscritto in Napoli il 26.5.2004, reso esecutivo con decreto del 14.7.2004, non rescisso (a titolo di “riserve contabili”, “equo compenso” e “riaccredito penali”);
  - c. € 49.003,46 per riaccredito detrazioni illegittimamente operate come da Sentenza non definitiva n. 3710/2005 della Corte di Appello
  - d. metà delle spese di giudizio, liquidato ex D.M. 140/2012 in € 467,00 per spese ed € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;

## Dato che il predetto procedimento giudiziario è stato principiato in anni risalenti, ed in dettaglio:

- con Lodo arbitrale sottoscritto in Napoli il 26.5.2004, reso esecutivo con decreto del 14.7.2004, il Comune di Ercolano veniva condannato al pagamento in favore dell'A.T.I. indicata in epigrafe della somma di € 775.881,15, oltre interessi liquidati in € 106.890,64 per il periodo sino al 30.4.2004, oltre quelli che sarebbero maturati sino al saldo;
- la Corte d'Appello di Napoli, I Sezione Civile bis, all'esito del giudizio R.G. n. 4944/2004, promosso dal Comune di Ercolano nei confronti del sig. V. M., emetteva Sentenza n. 1244/2013 pubbl. il 25.3.2013, la quale ha operato in fase rescindente al predetto Lodo impugnato e in fase rescissoria, condannando da un lato l'Ente al risarcimento del danno e dall'altro l'A.t.i. alla restituzione delle somme ricevute in più rispetto al dovuto;
- con ricorso notificato a mezzo posta il 13.05.14, l'ATI M.-T. ha impugnato per Cassazione la decisione della Corte di Appello di Napoli, chiedendone la cassazione, invocando in relazione alla sentenza non definitiva n. 3710/2005 la falsa applicazione degli articoli 134 e 136 dpr 554/99 in quanto non applicabili, in relazione alla sentenza 4244/2013, la falsa applicazione dell'art. 136: d.p.r. 554/96 e l'errata applicazione dell'art. 136 D.P.R. 554/96;
- La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7554/2020 ha quindi rigettato il predetto ricorso Con la predetta pronuncia, la Suprema Corte, nel definire il giudizio avverso la sentenza n. 1244/2013 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, testualmente dispone: “La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.”;
- Il Tribunale di Napoli il 24/02/2024 ha inoltre statuito in merito al precetto notificato il 07/07/2020 dal Comune di Ercolano relativamente alla somma liquidata a titolo di spese con la sentenza della Corte di Cassazione n. 7554/2020;

**Ritenuto** necessario, costituirsi nel predetto nuovo giudizio per contestare la fondatezza dell' avversa pretesa;

**Ravvisato** che per competenza la difesa del giudizio promosso dal sig. V. M. ( c.f. OMISSIS), in qualità di titolare dell'impresa capogruppo e mandataria dell'A.T.I. tra il medesimo e la T. s.r.l. (c.f. OMISSIS), è stata affidata nei richiamati gradi precedenti e nel grado di merito al patrocinio e alla difesa dell'avv. Chiummariello;

**Vista** la delibera di giunta n.136 del 17/11/2023;

**Letta** la determina n. 147/2024 del 31/01/2024 e la sottoscrizione della predetta convenzione in data 01/02/2024 con l'Avv. Castelluccio;

**Sentiti** l'Avv. Chiummariello Miriam , avvocato interno e l'Avv. Castelluccio, avvocato convenzionato;

**Dato** che la predetta convenzione all'art. 2, consente in deroga l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad altro professionista, per eventuali controversie, nei casi di opportunità e per specificità della questione;

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

per tutto quanto esposto in premessa che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante del presente atto;

**visto** il D.lgs. n. 267/2000;

**visto** il nuovo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n 3 del 9 febbraio 2021 e divenuto esecutivo per l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio informatico per trenta giorni consecutivi dal 18 febbraio al 20 marzo 2021 nonché trasmesso per la pubblicazione al Ministero dell'Interno nella banca dati Statuti Comunali e alla Regione Campania nel Bollettino Ufficiale Regionale, il cui art. 33 comma 3 lett. r), nel fissare la competenza della Giunta Comunale in materia di transazioni, conciliazioni e rinuncia agli atti del giudizio, attribuisce al dirigente del Settore Avvocatura Municipale la rappresentanza legale dell'ente così disponendo: <<La rappresentanza legale dell'ente nei giudizi è attribuita al dirigente del Settore Avvocatura Municipale nei casi di liti attive o passive da incardinarsi o incardinate dinanzi ai giudici di pace, o per incarichi da conferire agli avvocati interni o a quelli convenzionati la cui nomina sia stata effettuata dalla Giunta. Il detto dirigente rilascerà esclusivamente procura alle liti al difensore individuato. In tutti gli altri casi di nomina di diverso difensore in singoli giudizi, la nomina è effettuata dalla Giunta. Nei soli giudizi tributari di primo grado la rappresentanza e la difesa dell'ente sono attribuite al dirigente del Settore Tributi o a un suo delegato del medesimo settore, salva diversa decisione della Giunta. In caso di assenza dei dirigenti sopra indicati la procura alle liti è rilasciata dal Sindaco>>;

**visto** il decreto sindacale n. 21/2023 del 07/03/2023 con cui il dott. Luigi Vosa è stato nominato Dirigente Settore VII - Legalità e Trasparenza;

**ritenuto** necessario, ai sensi del sopra riportato nuovo art. 33 dello Statuto Comunale, affidare l'incarico della difesa, della rappresentanza e assistenza dell'ente all'Avv. Miriam Chiummariello , avvocato interno dell'Ente, per opportunità, dato che ha già patrocinato il giudizio promosso dal ricorrente nei gradi precedenti e anche all'Avv. Paolo Castelluccio;

### DETERMINA

1) di **approvare** la premessa istruttoria quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **proporre opposizione** al atto di precetto del 22/04/2024 notificato dal sig. V. M. ( c.f. OMISSIS), in qualità di titolare dell'impresa capogruppo e mandataria dell'A.T.I. tra il medesimo e la T. s.r.l. (c.f. OMISSIS) innanzi il Tribunale di Napoli, nominando, congiuntamente e disgiuntamente, per la rappresentanza, assistenza e difesa degli interessi dell'ente e in ogni procedimento ad esso dipendente e connesso, l'Avv. Miriam Chiummariello, dipendente comunale e l'avv. Paolo Castelluccio, avvocato convenzionato;

3) di **attestare** l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse, come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente, in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;

4) di **dare atto** che il presente atto non comporta specifico impegno di spesa per gli incarichi trattandosi da un lato di incarico conferito a dipendente comunale e dall'altro di incarico rientrante nell'impegno di spesa generale a carico del bilancio comunale con previsto l'atto di approvazione della convenzione pluriennale;

5) di **dare atto**, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on- line di questo Comune per gg. 15 consecutivi;

6) di **attestare**, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;

7) di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; che l'atto non ha come destinatario parenti o affini di Amministratori o dipendenti dell'Ente; che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.

#### **Il Funzionario**

Dott. Emiliano Di Napoli

#### **Il Dirigente**

Dott. Luigi Vosa